

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Edizione 01/2006

DEFINIZIONI

Assicurato:

chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Contraente:

chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

Franchigia:

importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Legge 990:

legge che ha reso obbligatoria l'assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni

Massimale:

importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare nell'assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria.

Polizza:

contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente e l'Assicurato.

Premio:

importo che il Contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

Rivalsa:

possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'Assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto o di quello al quale il motore amovibile assicurato viene applicato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

Arca Assicurazioni inoltre assicura, la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di:

- **77 Euro** per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV;
- **154 Euro** per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale oltre 90 CV.

Arca Assicurazioni conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;**
- **nel caso di natante condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto diversamente convenuto tra le parti, in mancanza di disdetta inviata all'altra parte **almeno 15 giorni** prima

della scadenza del contratto, dal Contraente, *mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'intermediario presso*

il quale è stata stipulata la polizza, o da Arca Assicurazioni, mediante lettera raccomandata, il contratto stesso s'intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il

periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, Il comma, Codice Civile.

Art. 5 - Aggravamento di rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti ad Arca Assicurazioni possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 - Adeguamento del premio

Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare dei nuovi premi almeno 60 giorni prima di

ogni scadenza annuale del contratto.

Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il

Contraente, **almeno 15 giorni** prima della scadenza del contratto, non dichiara di rifiutare il nuovo premio.

In caso di aumenti di premio, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie forme tariffarie,

superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione

da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla

Sede della Compagnia o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.

In caso di disdetta regolarmente comunicata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione

il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, Il comma, Codice Civile.

Art. 7 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal Contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 8 - Estensione territoriale: limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 9 - Trasferimento di proprietà del natante

Nel caso di trasferimento della proprietà del natante o di sua consegna in conto vendita, il Contraente, previa restituzione del certificato, del contrassegno, può optare per una delle seguenti soluzioni:

a) assicurare un altro natante purché dello stesso proprietario (locatario in caso di natante concesso in Leasing);

in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Arca Assicurazioni, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al Contraente la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio natante (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di natante concesso in Leasing) del nuovo natante e in caso di natante già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa; il natante subentrante può essere di proprietà del coniuge, purché in regime di comunione dei beni documentato da idonea dichiarazione.

b) cedere il contratto unitamente al natante assicurato;

L'alienante è tenuto a comunicare ad Arca Assicurazioni e all'acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione; in tal caso il Contraente non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad Arca Assicurazioni tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un nuovo certificato e contrassegno a favore dell'acquirente.

Tale contratto si estingue alla scadenza annuale e Arca Assicurazioni non rilascerà l'attestazione dello stato del

rischio; l'acquirente è tenuto a stipulare un nuovo contratto; non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto;

c) **risolvere il contratto**; in caso di vendita documentata il Contraente ha diritto ad ottenere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, *al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N.*, dal momento della restituzione ad Arca Assicurazioni del certificato, del contrassegno. Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del natante, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che siano stati restituiti il certificato, il contrassegno.

Art. 10 – Variazioni contrattuali

Eventuali variazioni contrattuali richieste dal Contraente saranno accolte solo se comunicate almeno 30 giorni prima della data di scadenza del contratto.

Art. 11 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il Contraente è tenuto a concordare con Arca Assicurazioni la nuova forma di pagamento del premio.

Art. 12 - Cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione del natante

In caso di cessazione di rischio per furto il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. In caso di cessazione di rischio per perdita totale o distruzione o demolizione del natante il contratto è dal giorno successivo alla data indicata nell'attestazione della cessazione del rischio e l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, *al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N.*

Il Contraente deve darne notizia ad Arca Assicurazioni fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Ove possibile, il Contraente deve restituire ad Arca Assicurazioni il certificato ed il contrassegno.

Arca Assicurazioni rinuncia ad esigere le eventuali frazioni di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni. La comunicazione deve avvenire attraverso il servizio sinistri, telefonando al Numero Verde 800-48.43.43, e per iscritto al seguente indirizzo:

Arca Assicurazioni S.p.A.

Servizio Sinistri

Via San Marco, 48 – 37138 Verona

La denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Arca Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 14 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati.

Arca Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 15 - Registrazione delle comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il Contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro. Il Contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto. Il Contraente consente ad Arca Assicurazioni la registrazione delle telefonate di cui sopra.

Il Contraente e/o l'Assicurato danno, altresì, il proprio consenso al trattamento da parte di Arca Assicurazioni dei dati personali che li riguardano ai sensi dell'art. 11 della L. 675/96 (legge che tutela il trattamento dei dati personali). A tale fine essi prendono atto che:

? I dati sono raccolti e trattati ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;

? I dati sono necessari ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;

? Arca Assicurazioni si impegna ad osservare la massima riservatezza in ordine al trattamento dei dati conformemente all'art. 16 del presente contratto.

Art. 16 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196. Arca Assicurazioni si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 17 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NOTA INFORMATIVA

(ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità alle disposizioni impartite dall'Isvap)

Edizione 01/2006

La presente Nota Informativa viene consegnata da **Arca Assicurazioni S.p.A.** a tutti coloro che intendono stipulare il contratto di "assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/95. Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società

Arca Assicurazioni S.p.a. è una società del Gruppo Assicurativo Arca, e ha la sua Sede Legale e Sociale in ITALIA, Via San Marco, 48 - 37138 Verona. Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U n. 219 del 18/09/1996).

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto e Foro competente

Ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. N. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il Contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La Nostra società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Assicurato e/o Contraente).

Versamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio concordato per le garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto. Il versamento del premio può avvenire attraverso l'addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente alle singole scadenze del premio.

Durata del contratto

La durata del contratto viene stabilita concordemente tra le parti al momento della conclusione del contratto.

Alla sua naturale scadenza, il contratto si intende prorogato per un anno, in mancanza di disdetta data per iscritto all'altra parte (con fax o lettera raccomandata) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla

scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 secondo comma del codice civile.

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno, e ciò conformemente a quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2947 C.C. "il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti si prescrive in due anni. Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso".

RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle "Condizioni di assicurazione" contenute in polizza.

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. obbligatoria

Il contratto non garantisce i danni subiti dal conducente del natante assicurato; inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:

- 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;**
- 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
- 3. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).**

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

Nei casi indicati dall'articolo 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate.

Tra questi casi si segnala in particolare il caso di natante condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni. La comunicazione deve avvenire attraverso il servizio sinistri, telefonando al Numero Verde 800-48.43.43, e per iscritto al seguente indirizzo:

Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via San Marco, 48 - 37138 Verona

La denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a)** è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b)** è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c)** può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a)** è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b)** è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c)** è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a)** obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);
- b)** strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c)** facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a)** nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b)** nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034,

e-mail: privacy@arcassicura.com

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.com.

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.
- l'agenzia di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.

